

Allegato "B" al Repertorio nn. 7367/5426

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata "**Società Varesina per la Cremazione - APS**" in breve "**So.Crem Varese**", di seguito, nel presente statuto, anche solo "associazione". L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.

2. La Società Varesina per la Cremazione, già Società per la Cremazione dei Cadaveri in Varese, si è costituita a Varese il 12 settembre 1880, cui fece seguito atto ricevuto dal Notaio G. Bonazzola in data 19 novembre 1952, Repertorio nn. 18852/8041, è giuridicamente riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia del 13 luglio 1992, n. 7746. L'ultima modifica statutaria è stata deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati in data 5 dicembre 1998, verbalizzata con atto ricevuto dal Notaio Andrea Bortoluzzi, in pari data, Repertorio nn. 54176/5055.

3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. L'associazione ha sede legale nel Comune di **Varese** e la sua durata è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'organo di amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo dell'associazione è quello di diffondere la pratica cremazionista come alternativa alle tradizionali sepolture e volta anche al risparmio di territorio, assicurare la cremazione dei propri associati e la destinazione delle loro ceneri tutelando l'esecuzione delle loro volontà espresse in vita. A tal fine l'associazione, tramite il Presidente pro tempore, è "esecutore testamentario" dei propri associati ai fini della cremazione e della destinazione delle ceneri, come previsto e riconosciuto dalle leggi vigenti, in particolare dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Essa rispetta tutte le opinioni politiche ed ogni

fede religiosa dei propri associati mantenendosi ad esse estranea.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i): organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs 117/2017;

- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'associazione si propone di:

a) diffondere il rito della cremazione intesa come manifestazione di civiltà e progresso promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;

b) tutelare, alla morte degli associati, la piena esecuzione delle volontà da essi manifestate in vita circa la loro cremazione e la destinazione finale delle ceneri nel rispetto delle leggi vigenti;

c) sollevare gli associati, i loro familiari o eventuali terzi dagli oneri delle pratiche burocratiche che la legge impone per la cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri;

d) erigere e conservare, per la custodia delle urne ci-

nerarie, templi e cellari che rispondano alle necessità degli associati;

e) conservare gli impianti del vecchio tempio crematorio di valore storico, culturale e architettonico situati a Varese nel cimitero monumentale di Giubiano, per destinarli a polo museale;

f) partecipare, per il migliore conseguimento dei propri scopi sociali, ad enti o società di servizi o di gestione di impianti crematori;

g) promuovere presso gli organi centrali e periferici dello Stato, le amministrazioni locali ed altri enti pubblici, nazionali ed internazionali, le riforme e le iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione e a rimuovere gli ostacoli che intralciano la libera scelta per la destinazione delle ceneri;

h) diffondere sull'argomento una corretta informazione tramite conferenze, dibattiti, pubblicazioni, interventi sui mezzi di comunicazione;

i) mantenere e sviluppare relazioni con la Federazione Nazionale della Cremazione (F.I.C.) e con gli enti similari con la finalità di conseguire gli scopi prefissi.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal Fondo di dotazione dell'Ente;
- dal complesso di impianti tecnici del vecchio tempio

crematorio, ora dismesso, situato a Varese presso il cimitero monumentale di Giubiano;

- dai beni immobili acquisiti o ricevuti in donazione;
- dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dai fondi di riserva legale costituiti.

Art. 6 - Ammissione degli associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividendone lo spirito e gli ideali, presentano domanda scritta depositando contestualmente la loro volontà olografa in merito alla cremazione e all'eventuale destinazione delle ceneri e provvedono al pagamento delle quote associative stabilite.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

3. Sono associati tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Presidente.

4. L'ammissione all'associazione è approvata dal Presidente previa verifica che le volontà per la cremazione e l'eventuale destinazione delle ceneri sono state validamente espresse. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Presidente deferisce la decisione all'organo di amministrazione che, entro sessanta giorni, deve deliberare sulla richiesta di ammissione e comunicare all'interessato l'esito della deliberazione con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione, in caso di rigetto ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

6. Gli associati possono essere ordinari, vitalizi o benemeriti:

- sono "associati ordinari" coloro che provvedono al versamento della quota associativa annuale;
- sono "associati vitalizi" coloro che provvedono, in una unica soluzione, al pagamento della quota associativa vitalizia;
- la qualifica di "associato benemerito" è attribuita con deliberazione unanime dell'organo di amministrazione e ratificata dall'assemblea;
- gli associati vitalizi, gli associati benemeriti e quelli con almeno trent'anni di iscrizione sono esenta-

ti dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'organo di amministrazione in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di avere da parte dell'associazione l'assistenza burocratica ai fini della trasmissione al comune di decesso delle sue volontà riguardanti la cremazione e destinazione delle ceneri;

b) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;

c) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

d) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

e) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;

f) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) recesso;

c) morosità;

d) esclusione.

2. Il recesso ha effetto dal giorno della presentazione della relativa comunicazione scritta e indirizzata al Presidente. Fino al giorno di presentazione del recesso

l'associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale.

3. Il termine di mora per il pagamento della quota associativa annuale è fissato dall'organo di amministrazione. Coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento della quota arretrata decadono automaticamente dalla qualifica di associato e vengono cancellati dal "libro degli associati" su disposizione del Presidente.

4. La perdita della qualifica di associato per esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione e comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione. L'assemblea delibera sul ricorso dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

5. La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non dà comunque diritto alla restituzione delle quote versate, né alla restituzione di qualsiasi altra somma versata a qualsiasi titolo all'associazione e fa venir meno ogni diritto sul patrimonio dell'associazione medesima.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed è esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o per libera scelta dell'assemblea;

e) il revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi dell'associazione hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale dei conti, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente per la conduzione dei lavori.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ogni associato può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo dell'associazione o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica, con l'accoglimento della domanda da parte del Presidente e in regola col pagamento delle quote associative.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e i relativi componenti;

c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione dell'organo di amministrazione circa l'andamento morale ed economico dell'associazione;

- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- h) fissare l'ammontare della quota sociale, della quota vitalizia e della quota di iscrizione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno ovvero nel rispetto dei limiti di quanto previsto dal D.lgs 117/2017 e successive modificazioni e comunque ogni qual volta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. L'assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata a tutti gli associati tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione stessa da parte dei destinatari, e mediante affissione dell'avviso, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare il numero legale degli associati presenti, in proprio o per delega, il diritto di partecipare all'assemblea da parte degli associati intervenuti e la regolarità delle de-

leghe.

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

3. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio e per delega.

4. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, come previsto dall'art. 21 del Codice civile.

7. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente e, occorrendo, due scrutatori.

8. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione annuale dell'organo di amministrazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti espressi sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Il verbale può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito dal successivo art. 22 comma 4. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 15 -Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo

dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il numero dei componenti è deliberato dall'assemblea prima di procedere alle nomine.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

6. Nella sua prima seduta l'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vice Presidente e nomina un segretario, un tesoriere economo.

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare curando la realizzazione delle attività dell'associazione e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività (qualora ne ricorrano i presupposti);

f) proporre all'assemblea degli associati l'ammontare delle quote associative (annuale, vitalizia e di iscrizione);

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'atti-

vità e autorizzando la spesa;

i) respingere le domande degli aspiranti associati;

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;

k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

l) nominare il segretario e il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti l'organo di amministrazione oppure anche tra i non associati;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi e/o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle assemblee;

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione;

q) istituire fiduciari locali;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo dell'associazione.

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso organo di amministrazione, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

3. L'organo di amministrazione è presieduto dal suo Presidente che stabilisce l'ordine del giorno della seduta o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti.

4. L'organo di amministrazione è convocato, almeno 8

(otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che garantisca la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno per l'esame dei problemi correnti, per discutere e approvare la relazione di missione sul decorso esercizio e sulle prospettive future, nonché per redigere i bilanci consuntivi e preventivi e deliberare l'eventuale proposta di variazione delle quote associative. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

7. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e non sono ammesse deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dal Presidente per la seduta, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica per 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - esamina ed approva le domande di ammissione all'associazione e in caso di rigetto deferisce la decisione all'organo di amministrazione;
 - dispone la cancellazione dal libro degli associati degli associati morosi e in caso di esclusione di un associato deferisce la decisione all'organo di amministrazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Qualora nominato, il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione di competenza dell'organo di amministrazione.

Art. 20 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio dell'associazione sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dell'associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'organo di

controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovesse sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo e sperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri dell'associazione

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri

di cui alla lettera d) sono tenuti a cura degli organi a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'assemblea e dell'organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 23 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative annuali, vitalizie e di iscrizione una tantum;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017;
- i) corrispettivi da associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. La quota associativa annuale deve essere versata per la durata di 30 (trenta) anni.

3. Una percentuale della quota associativa annuale versata da ciascun associato può essere accantonata per alimentare un "fondo di solidarietà associati defunti",

istituito per incentivare la scelta della pratica cremazionista. L'utilizzo del fondo è disciplinato con regolamento interno dell'associazione.

Art. 25 - Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di amministrazione entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere approvati dall'assemblea in tempo utile per essere depositati nel RUNTS, nel rispetto dei termini di Legge.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'organo di amministrazione deve predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13 del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello impiegato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare delle quote associative di cui al precedente art. 24, comma 1, lettera a).

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno di riferimento, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività devono essere discussi e approvati dall'assemblea qualora si preveda un aumento delle quote associative.

9. I bilanci devono restare depositati presso la sede

dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Modifiche dello statuto

1. Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dall'organo di amministrazione o da un terzo degli associati. Le proposte di modifica devono essere formulate per iscritto ed in merito ad esse dovrà deliberare l'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. L'osservanza del presente Statuto è obbligatoria per tutti gli associati. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto approvato dall'assemblea straordinaria il 5 dicembre 1998 è abrogato ed ogni effetto ed in ogni sua parte dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Firmati:

Alessandro Bonfadini

Nicoletta Borghi